

Prot. n. 266/DA

Roma, 13/09/2024

Spett.le

Ahsi S.p.a.

**Viale delle industrie 33
20881 Bernareggio (MB)**

Oggetto: Contratto per la fornitura di n. 16 incubatori ad anidride carbonica con sistema ipossia del vano di incubazione, da installare all'interno di quattro locali del laboratorio destinato allo sviluppo di nuove terapie geniche e cellulari del centro nazionale per terapia rna e terapia genica

CUP: E83C22003170001

Nell'implementazione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'Unità di Ricerca Terapia Genica dei Tumori, afferente all'Area di Ricerca Oncoematologia e Officina Farmaceutica dell'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù", risulta necessario l'acquisto di n. 16 incubatori ad anidride carbonica dotati di sistema di ipossia del vano di incubazione, da installare all'interno di quattro locali del laboratorio destinato allo sviluppo di nuove terapie geniche e cellulari del Centro Nazionale per Terapia RNA e Terapia Genica

TRA

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma, Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone

extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 (“Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” o “Ospedale” o “OPBG”), rappresentata dal Direttore Amministrazione, Antonio Perno (nel prosieguo “OPBG” o “Stazione Appaltante”)

E

La Ahsi S.p.a., con sede Bernareggio (MB), Viale Delle Industrie 3320881, codice fiscale/Partita IVA 02481080964, rappresentata dal legale rappresentante Fedele Di Palma (nel prosieguo anche “Ahsi” o “Società”)

PREMESSE

Con Determina a Contrarre n. 56 del 10/06/2024, il Direttore Amministrazione dell’OPBG ha statuito l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 76, comma 4 lett. a), del d.lgs. 36/2023 per l’acquisto della seguente fornitura:

➤ N. 16 incubatori ad anidride carbonica con sistema ipossia

Il RUP, ai sensi dell’articolo 15 del Codice dei contratti pubblici, è la Dott.ssa Monica Gunetti, Responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Officina Farmaceutica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a cui vengono conferite le funzioni stabilite dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ivi compresa quella di sottoscrivere la documentazione del procedimento in oggetto, con facoltà di avvalersi della collaborazione dei funzionari tecnici e amministrativi dell’OPBG che riterrà necessari.

L’OPBG ha trasmesso a mezzo PEC in data 20/06/2024 all’operatore economico Ahsi S.p.a. la lettera d’invito con i relativi allegati, indicando le ore 12:00 del 03/07/2024 quale termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara.

In riscontro alla lettera d’invito, Ahsi S.p.a. ha trasmesso la propria migliore offerta tecnica ed economica, acquisita agli atti dell’OPBG con Pec in data 02/07/2024, corredata di tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente e dei Capitolati tecnico e d’oneri, restituiti controfirmati.

In data 16/07/2024, è stata presentata da OPBG una lettera di chiarimenti, con cui è stato richiesto alla Ahsi S.p.A. di riformulare l'offerta economica del 25/06/2024, inviata a mezzo pec in data 02/07/2024, prevedendo la fornitura di un modello di incubatore identico a quello individuato con codice 51023980 - descrizione "*BBD 6220 CON CONTROLLO O2, 1 ANTA IN VETRO, 3 RIPIANI*", posto che nel capitolato tecnico relativo alla fornitura in questione, redatto dalla Funzione tecnica interna competente dell'Ospedale, non è stata richiesta la suddivisione interna dell'incubatore in più camerette e in più ripiani ("*6 ANTINE IN VETRO E 6 SEMIRIPIANI*") e il range O2 richiesto per i protocolli dei ricercatori è a 1-90%, e non a 5-90%.

In risposta alla lettera di chiarimenti formulata da OPBG, in data 16/07/2024, la Ahsi S.p.A. ha presentato un'offerta economica aggiornata e corrispondente alle richieste dell'OPBG. Con atto di valutazione del 17/07/2024, è stata esaminata dall'Ing. Matteo Ritrovato e dalla Dott.ssa Concetta Quintarelli l'offerta tecnica proposta; tale offerta viene valutata congrua per l'importo di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA, ove dovuta.

L'offerta tecnica ed economica è stata accettata dal RUP con nota del 17/07/2024.

L'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti richiesti nella documentazione di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificarne l'effettivo possesso ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.

Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta in data 21 ottobre 2020 sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia del contratto medesimo, con ogni conseguenza di legge.

L'Appaltatore ha costituito in data 08/08/2024 con la compagnia assicurativa REVO Insurance S.p.A. la garanzia fideiussoria definitiva n. 2109351, come previsto nell'art. 10 del Capitolato d'oneri e nell'articolo 117 del Codice dei contratti pubblici, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 117, comma 12 e 118, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", consegnando una copia della garanzia fideiussoria definitiva all'OPBG.

In sede di offerta, l'Appaltatore ha accettato, tra l'altro, ogni clausola presente nel Capitolato d'oneri oltre che nel Capitolato Tecnico.

Con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende conferire ad Ahsi S.p.a. l'appalto avente ad oggetto la fornitura degli strumenti necessari per l'incremento del pacchetto strumentale già in dotazione all'Ospedale nell'ambito dell'iniziativa PNRR e la creazione di un Centro Nazionale per terapia RNA e Terapia Genica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) Determina a contrarre n.56 prot. 186/DA del 10/06/2024;
- b) Atto di Nomina RUP prot. 187/DA del 10/06/2024;
- c) Lettera d'invito del 20/06/2024 inviata a mezzo Pec in data 20/06/2024;
- d) Capitolato d'oneri inviato a mezzo Pec del 20/06/2024;
- e) Capitolato tecnico inviato a mezzo Pec del 20/06/2024;
- f) DGUE firmato da Ahsi S.p.a.;
- g) Offerta economica Ahsi S.p.a. ricevuta a mezzo Pec del 02/07/2024;
- h) Lettera di chiarimenti Offerta economica 16 incubatori del 16/07/2024;
- i) Risposta chiarimenti - Offerta economica aggiornata del 16/07/2024;
- l) Atto di Valutazione di congruità tecnica del 17/07/2024;
- m) Atto di Valutazione tecnica ed economica del 17/07/2024;
- n) Decreto di Aggiudicazione prot. 213/DA del 17/07/2024;
- o) Garanzia definitiva n. 2109351 del 08/08/2024.

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.

3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di n. 16 incubatori ad anidride carbonica con sistema ipossia, come dettagliato nell'offerta:

- **n. 16 incubatori ad anidride carbonica con sistema ipossia del vano di incubazione, da installare all'interno di quattro locali del laboratorio destinato allo sviluppo di nuove terapie geniche e cellulari del Centro Nazionale per Terapia RNA e Terapia Genica**

Articolo 3 - Importo contrattuale

1. Il prezzo di listino per la fornitura di quanto indicato all'articolo 2 è pari ad euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) oltre IVA, ove applicabile.
2. La somma prevista per l'acquisto della fornitura in oggetto rientra nel budget approvato dall'OPBG per il Centro Nazionale Di Ricerca - Sviluppo Di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a Rna.
3. L'offerta presentata dalla Ahsi S.p.a. è pari ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), oltre Iva, ove dovuta.
4. La spesa è imputata a valere sulle risorse finanziarie assegnate nell'ambito del progetto di ricerca relativo al Centro Nazionale di Ricerca Terapie Geniche e Farmaci a Tecnologia RNA previsto dal Bando finanziato nell'ambito del PNRR - NextGenerationEU, Missione 4 Componente 2 dalla Ricerca all'Impresa, Investimento 1.4, nell'ambito del Programma di Ricerca "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", approvato con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n.3138 del 16 dicembre 2021, rettificato con Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021, con un finanziamento complessivo per OPBG pari a circa € 20.040.000.
5. Il prezzo si intende fisso, invariabile e comprensivo degli interventi dovuti dalla Società per tutto il periodo coperto da garanzia.

Articolo 4 - Sede della fornitura

1. La presente fornitura dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'ordine e installata entro 15 giorni dalla data di consegna, dopo preavviso da parte di Ahsi S.p.A. e accettazione da parte di OPBG, presso i laboratori di Ricerca di Viale Baldelli 41, piano 3, 00146 Roma, senza alcun onere aggiuntivo per OPBG.
2. La Società si impegna alla consegna e all'installazione di tutta la fornitura di cui sopra, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'OPBG, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa eventualmente in atto.

3. La Società, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui la consegna dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'OPBG e/o da terzi.
4. L'OPBG, per la fornitura in ordine alla quale è prevista la consegna presso la propria sede, metterà a disposizione della Società i locali e i luoghi necessari allo svolgimento della medesima.
5. Le risorse preposte all'installazione degli strumenti oggetto della fornitura da svolgersi presso l'OPBG potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'OPBG, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
6. Al termine dell'esecuzione del contratto, la Società dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i luoghi messi a disposizione dall'OPBG.
7. La Società, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutelare la relativa sicurezza.
8. In merito a quanto sopra, l'OPBG si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Articolo 5 - Termini di collaudo della fornitura

1. La fornitura di cui trattasi dovrà essere approntata al collaudo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'installazione dell'apparecchiatura.

Articolo 6 - Penale per il ritardo

1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura cui trattasi rispetto ai termini previsti nell'art. 4 del presente contratto o nell'approntamento al collaudo di cui all'art. 5 ed al successivo art. 18 sarà applicata una penale pari a 0,4 % del valore della fornitura stessa. La penale non potrà in nessun caso superare la misura di 1/10 dell'importo complessivo; nell'ipotesi di reiterati ritardi (oltre i venti giorni) nella consegna o nelle operazioni di collaudo, l'OPBG potrà dichiarare risolto il provvedimento contrattuale e porre in essere tutti gli atti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.

Articolo 7 – Variazioni della fornitura

1. Qualora nel corso di esecuzione del presente contratto si renda necessaria una variazione in aumento o diminuzione della fornitura, la Società è obbligata ad eseguire la richiesta di variazione con riferimento ai prezzi indicati nell'offerta economica.

2. Tali variazioni potranno essere richieste per un valore che non può superare un quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 8 – Pagamento

1. Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alla fornitura di cui trattasi è previsto a 90 (novanta) giorni fine mese dalla data della fattura; Ahsi S.p.a. fatturerà l'importo complessivo contrattuale di cui all'art. 3 del Contratto al momento dell'installazione della fornitura (compresa la correlata dotazione), da effettuarsi entro 15 giorni dalla consegna, che comprenderà anche la verifica di funzionalità e l'accettazione della fornitura stessa.

2. Le fatture devono: (i) riportare i riferimenti al Contratto e ai correlati Ordini di Esecuzione; (ii) contenere, in calce, la dicitura “Fattura portante un credito non cedibile”; (iii) indicare gli estremi bancari di riferimento del Fornitore funzionali al pagamento da parte di OPBG. Le fatture devono essere inviate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio SDI (System Data Interchange) dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti specifiche:

Ragione sociale: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Indirizzo sede: Piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma

Codice fiscale: 80403930581

Codice destinatario: SDI QRL4YE1

L'invio delle fatture elettroniche deve essere corredato da copia in formato “pdf” delle fatture stesse e dei necessari documenti tecnici esplicativi e privi di dati sensibili e particolari ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

3. Il pagamento dell'importo contrattuale relativo alla prestazione avverrà previo accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione della dichiarazione DURC.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume, a pena della nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.

2. La Società dichiara inoltre che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, per le commesse pubbliche sono i seguenti:

IT 39 R 05696 32500 000006663X89

e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul C/C indicato sono:

- a. **Fedele Di Palma – Amministratore Delegato**, nato a Milano il 21/11/1959 e residente a Fornovo San Giovanni (BG), cap 24040, Via Brusocchi, 5/G, C.F. DPLFDL59S21F205E;

- b. **Luca Gigliotti – Direttore Amministrativo**, nato a Nicastro (CZ) il 07/12/1965 e residente a Cernusco sul Naviglio (MI), cap 20063, Via Roggia Arzona 1, C.F. GLLLCU65T07F888H.

Articolo 10 - Garanzia

1. Dalla data di approvazione dell'avvenuto collaudo favorevole, la Società garantisce il buon funzionamento di tutta la fornitura per un periodo della durata di 24 (ventiquattro) mesi, assumendo l'obbligo di sostituire o ripristinare l'efficienza della stessa senza alcun addebito.
2. L'OPBG informerà prontamente la Società degli inconvenienti che si potrebbero verificare durante il periodo di garanzia, specificandone la natura.

Art. 11 - Deposito Cauzionale

1. Ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., la Società fornitrice per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale cauzione dovrà essere costituita in titoli del debito pubblico garantiti allo Stato o con fideiussione bancaria o polizza assicurativa o, altresì, in contanti presso l'istituto bancario prescelto dalla Società.
2. Ai sensi del comma 8 dell'art. 106 *"L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei*

relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

E' altresì previsto, ai sensi del comma 14 dell'articolo 117 che “Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione”.

Articolo 12 - Responsabilità generali della Società

1. Nell'esecuzione della fornitura, la Società dovrà adottare, di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgono a prevenire danni in genere e specialmente gli infortuni, anche a terzi.
2. La Società si impegna inoltre a rispettare, sotto la sua esclusiva responsabilità, tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in generale in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.
3. La Società dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.
4. La Società medesima è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della fornitura, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
5. Detta Società è responsabile degli eventuali danni o lesioni arrecati a strutture o persone con cui viene in contatto, sedi della fornitura, in conseguenza di comportamento doloso o colposo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Capitolato d'Oneri nonché di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque la medesima si avvalga nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

6. Parimenti saranno a carico della Società tutte le conseguenze degli eventuali sinistri ed infortuni che dovessero accadere al proprio personale o cose durante l'esecuzione della fornitura.

Articolo 13 - Oneri particolari per la Società

1. Sono a carico della Società gli oneri particolari di seguito riportati:

- a) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti anticipati;
- b) non è ammessa alcuna richiesta da parte della Società di pagamenti addizionali;
- c) la Società si assumerà a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione della fornitura di cui trattasi sollevando, nel contempo, l'OPBG.

Art. 14 – Obblighi e oneri generali a carico della Società fornitrice

1. Sono a carico della Società gli obblighi ed oneri di seguito riportati:

- a) la consegna e la messa in opera di quanto specificato nel Capitolato d'oneri;
 - b) il risarcimento all'OPBG, per eventuali danni a cose e persone che venissero procurati dalla Società o dal personale addetto ai lavori;
 - c) l'ottemperanza a tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in base alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e di C.C.N.L. di categoria in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi con esclusione di qualsivoglia responsabilità per l'OPBG;
 - d) in caso di malfunzionamenti successivi alla consegna degli stessi la Società è tenuta al rispetto delle norme relative alla garanzia.
2. La Società quindi assume, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio ed esclusivo rischio, il compimento di tutto quanto correlato alla fornitura oggetto del Contratto, garantendo che la stessa è resa in conformità alle previsioni tutte del Contratto e della vigente normativa e dunque anche a regola d'arte o esente da vizi o difetti. In tale ambito resta nella responsabilità della Società anche l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti correlati alla normativa in materia ambientale e a tale riguardo la Società dà atto di essere in possesso di tutti i necessari requisiti ed autorizzazioni impegnandosi sin d'ora a mantenerli conformi a detta normativa per tutta la vigenza del Contratto.
3. La Società si impegna a garantire e soddisfare, a propria cura e spese, tutti gli obblighi verso il personale impiegato in correlazione con il Contratto, come derivanti dalla normativa applicabile, ivi inclusa quella in materia di assicurazione, previdenziale e di rapporti di lavoro in genere. La Società garantisce altresì che tutto il personale dallo stesso impiegato è in possesso di ogni necessaria abilitazione allo svolgimento dei servizi di cui al Contratto e

s'impegna inoltre a comunicare preventivamente al Referente interno di OPBG i nominativi del personale stesso all'uopo autorizzato dal Fornitore all'accesso ai siti OPBG.

4. La Società s'impegna all'effettuazione dei servizi di cui al Contratto senza arrecare pregiudizio alcuno all'attività dell'Ospedale, anche nella consapevolezza della peculiare attività di ricerca e di cura dallo stesso svolta.

5. La Società garantisce incondizionatamente OPBG per tutto quanto come sopra previsto e si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno anche di immagine che possa derivare da fatto o evento o comunque circostanza alla stessa Società direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale della Società medesima.

Articolo 15 - Salute e sicurezza sul lavoro

1. La Società fornitrice dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.

2. In *Allegato 1*, che costituisce parte integrante del Contratto, è accluso il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza ("DUVRI") sottoscritto dai Datori di Lavoro o dai Delegati di Funzioni delle rispettive Parti nella reciproca consapevolezza dei correlati rischi e delle conseguenti misure preventive da adottare per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e correlati incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

3. Le Parti, attraverso i rispettivi Referenti interni, cooperano anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del DUVRI affinché lo stesso risulti sempre adeguato in funzione dell'evoluzione delle forniture e correlati servizi; l'aggiornamento del DUVRI, formalizzato con atto sottoscritto dai Datori di Lavoro o dai Delegati di Funzioni delle rispettive Parti, costituirà a tutti gli effetti del Contratto il nuovo *Allegato 1* del Contratto stesso.

4. La Società fornitrice dichiara inoltre e riconosce che da parte di OPBG sono state fornite tutte le ulteriori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale della Società fornitrice ha accesso in esecuzione del Contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla correlata attività.

5. Nel quadro di quanto sopra la Società fornitrice si obbliga altresì ad utilizzare le attrezzature ed a munirsi dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari ed

utilizzarli conformemente alla normativa applicabile ed alla regolamentazione interna dell'Ospedale.

6. Per accedere e trattenersi presso OPBG, il personale della Società fornitrice è tenuto ad esibire una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; quanto precede, ferma restando l'obbligo della Società fornitrice di indicare all'Ospedale, e per esso al Referente interno, il nominativo dei preposti con riferimento a detto personale.

7. La Società fornitrice si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possa derivare da fatto o evento o comunque circostanza alla stessa Società fornitrice direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale del Fornitore medesimo anche per eventuali mancati indennizzi ad opera degli Enti ed Istituzioni normativamente preposte.

8. A tal riguardo, si segnala che gli oneri della sicurezza (D. Lgs 81/08, art. 26, comma 5) ammontano, a seguito della valutazione dei rischi interferenziali effettuata, a **613,58 €/ anno** per persona impiegata nella fornitura (cfr. **pag. 24 del DUVRI**).

Articolo 16 – Responsabile esecuzione del Contratto (“Referente interno”)

1. Referente interno del Fornitore è Fedele Di Palma.

2. Referente interno dell'Ospedale è il RUP, Dott.ssa Monica Gunetti, che coordina la corretta implementazione del Contratto ed il relativo monitoraggio ed in quest'ambito fornisce anche le necessarie indicazioni operative al Fornitore con il quale mantiene i relativi rapporti interlocutori ed assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

3. Per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del Contratto ciascuna Parte dovrà fare riferimento al Referente interno dell'altra Parte.

4. Eventuali modifiche del Referente interno dovranno essere comunicate dalla Parte interessata, attraverso Responsabile munito di poteri di rappresentanza e firma, all'altra Parte a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del Referente interno di quest'ultima nonché, quanto ad OPBG, anche della Funzione Supply Chain.

5. Ove il mittente e/o destinatario non dispongano della PEC, detta comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede dell'altra Parte come individuata nel Contratto all'attenzione dei medesimi destinatari come individuati nel paragrafo che precede.

Articolo 17 - Forza maggiore

1. Nessuna delle parti sarà responsabile per non aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali quando ricorrano cause di forza maggiore, cioè circostanze al di là di ogni ragionevole controllo da parte di esse.

Articolo 18 – Verifiche di funzionalità (Collaudo)

1. La fornitura sarà sottoposta a verifiche di funzionalità, come previsto dall'articolo 116 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le apparecchiature indicate nell'art. 4, comma 1, del presente contratto, sono state oggetto di verifiche di funzionalità.
3. Per le apparecchiature indicate nell'art. 4, comma 2, del presente contratto, le attività di verifiche di funzionalità saranno effettuate alla presenza di funzionari tecnici dell'OPBG, appositamente incaricati e successivamente segnalati, che avranno il compito di verificare la corretta funzionalità degli strumenti in questione.
4. Sarà data apposita e successiva comunicazione anche delle modalità con le quali saranno effettuate tali operazioni.
5. Al termine delle operazioni di verifica di funzionalità sarà redatta l'apposita certificazione sottoscritta dalle parti convenute.

Articolo 19 – Spese contrattuali

1. L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore.
2. Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro relativi alla registrazione del contratto (in caso d'uso) sono a carico della Società.

Articolo 20 - Controversie e domicilio legale

1. Al Contratto si applica la Legge vigente nello Stato Italiano.
2. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale del Foro di Roma e successivi gradi.

Articolo 21 - Condizione risolutiva

1. Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, della comunicazione antimafia richiesta il 21 ottobre 2020 sulla BDNA, ai sensi dell'art. 88, co. 4-bis e dell'articolo 92, co. 3 del d.lgs. 6 settembre

2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, nel caso in cui dovesse scaturire un esito negativo delle predette verifiche antimafia che comporterebbero l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge.

Articolo 22 - Condotta etica e trasparenza

1. L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha adottato il Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it.
2. Ciascuna Parte si impegna ad agire nell'esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando nel contesto del rapporto con l'Ospedale comportamenti, atti od omissioni che possano configurarsi quale mala gestio con finalità illecite e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, i valori e le regole di condotta etica tali da poter generare per l'altra parte o il proprio personale responsabilità da atto illecito.
3. L'inosservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Articolo 23 – Trattamento Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
2. I dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

3. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

4. Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

5. Resta inteso che ai fini dell'esecuzione del presente Contratto OPBG non condividerà informazioni relative a pazienti identificati o identificabili.

Articolo 24 - Disposizioni a tutela della riservatezza

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dalla Società verrà a conoscenza durante la fornitura devono essere considerati riservati e coperti da segreto.


2. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

Ove d'accordo con quanto sopra, si invita la Società fornitrice a restituire copia del presente e dell'accluso Allegato debitamente sottoscritti per accettazione da suo rappresentante munito di idonei poteri di rappresentanza e firma.

All.: c.s


Allegato 1 – DUVRI

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Il Direttore Amministrazione
Antonio Perno
Roma, 13.9.2024



Per accettazione:

Ahsi S.p.a.
Il legale rappresentante


AHSI S.p.A.
Amministratore Delegato
Federico Palma